

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.

130 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA'

E DEGLI ARTT. 2222 E SEGG. DEL CODICE CIVILE.

CORTE DEI CONTI



0024090-19/07/2016-SCCLA-MIDPREV-A

REPERTORIO NUMERO 35 DEL 2016
PROT. 3475 del 13.07.2016
PREMESSO

- che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato in data 11/05/2016 la pubblicazione del bando di valutazione comparativa per un contratto di prestazione d'opera, per il progetto di "Systematic review on the effectiveness of individual and environmental interventions to be realized in the hospitals for empowering non-communicable chronic diseases patients, their relatives and healthcare professionals" responsabile scientifico prof. Fabrizio Faggiano;
- che è stato pubblicato il bando in data 30/05/2016;
- che con Decreto del Direttore di Dipartimento n. 101 del 28/06/2016 sono stati approvati gli atti della procedura;
- che è risultato vincitore della selezione la Dott.ssa Minozzi Ruffini Silvia Maria;

TRA

l'Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Medicina Traslazionale (di seguito il Dipartimento), codice fiscale n. 94021400026, rappresentata legalmente dal Direttore Prof. Gian Carlo Avanzi;

E

la Dott.ssa Minozzi Ruffini Silvia Maria (di seguito il Collaboratore) nata il 04/08/1957 a Milano e residente a 54035 Fosdinovo (MS) Via Pellicione, 5 C.F.: MNZSVM57M44F205M e Partita Iva 00702040452;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore dovrà svolgere le seguenti prestazioni:

Ricerca sistematica di letteratura sull'efficacia degli interventi di prevenzione primaria relativa ai seguenti fattori di rischio:

- fumo di tabacco, in particolare interventi di cessazione
- sedentarietà, in particolare promozione attività fisica

La prestazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, in funzione delle esigenze organizzative di tempo, di luogo e di risultato del Dipartimento di Medicina Traslazionale alle quali il collaboratore dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico dell'incarico, essendo escluso il vincolo di subordinazione.

Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 8 AGO 2016
Reg. n. Fog. n.
1574

Il presente contratto ha una durata di MESI QUATTRO con inizio attività il 01/09/2016 e conclusione il 31/12/2016.

E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

ART.2 – DISCIPLINA NORMATIVA

Il presente contratto configura un rapporto di prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile.

La disciplina fiscale è dettata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni e, in materia previdenziale, dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e per la normativa sull'Imposta sul Valore Aggiunto dal D.P.R. 633/72.

Il Dipartimento provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni e alla copertura assicurativa per responsabilità civile del Collaboratore con onere a carico dello stesso.

Si applica, per quanto non previsto, la disciplina di cui al libro V titolo III capo II del Codice Civile.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la prestazione, onnicomprensivo di Iva ed eventuale Cassa di Previdenza, ammonta a € 8.000,00 e verrà liquidato al termine della prestazione previa emissione di fattura in forma elettronica ai sensi del DM n. 55/2013.

In fattura dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

- Il Codice Univoco Ufficio – IPA - necessario per la trasmissione della fattura elettronica è il seguente: **IXMLV8**
- Il Codice Unico Progetto – CUP – da riportare in fattura è il seguente: **C52F15000110006**

Il pagamento sarà effettuato successivamente all'acquisizione, da parte dell'Ente, della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva con esito favorevole.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente IBAN IT30G030150320000005606444 intestato a: MINOZZI RUFFINI SILVA MARIA.

Il Dipartimento non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni delle suddette modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei ai sensi dell'art. 1396 del codice civile.

ART. 4 – TUTELA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

I dati personali del prestatore acquisiti nell'ambito del procedimento vengono raccolti dall'Università e conservati negli archivi degli uffici competenti. Il rifiuto di conferire i propri dati da parte del prestatore esonera il Dipartimento di sottoscrivere ed eseguire il contratto.

Tutti i dati acquisiti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente contratto.

Sono fatti salvi i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Collaboratore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui potrà venire a conoscenza nel corso della sua prestazione, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della disciplina prevista in merito dal codice penale vigente.

ART. 5 – RECESSO E CLAUSOLA SOSPENSIVA

Le parti pattuiscono che è fatta facoltà da parte di entrambi di recedere dal contratto con un preavviso minimo di 2 settimane. Tale preavviso dovrà essere esercitato in forma scritta con data certa.

La parte che recede dal rapporto di collaborazione senza l'osservanza del periodo di preavviso, deve alla controparte una indennità equipollente proporzionata alle giornate di preavviso non svolto con il criterio dei giorni di calendario.

E' previsto il recesso per giusta causa, laddove si verifichi una grave motivazione che impedisca lo svolgimento del rapporto collaborativo nel quale caso l'istituto del preavviso non è previsto.

L'efficacia del contratto di collaborazione è subordinata all'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 come modificato dall'art. 17 comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni in legge n. 102/09, senza che il prestatore nulla abbia a pretendere in caso di esito negativo.

Qualora l'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti sia comunicato al Dipartimento successivamente alla data prevista per l'inizio del contratto, lo stesso si intenderà prorogato per un egual periodo di tempo, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente.

ART. 6 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La registrazione avviene in caso d'uso a norma dell'art.5, punto 2 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 e dell'art. 1 lett. b) della Tariffa parte seconda annessa al medesimo Decreto del presidente della Repubblica.

ART. 7 – FORO COMPETENTE

Le parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di Torino.

Novara, 01/07/2016

Dipartimento di Medicina Traslazionale
Il Direttore prof. Gian Carlo Avanzi

Collaboratore
Dott.ssa Minozzi Ruffini Silvia Maria

Ai sensi dell'art.1341 C.C. il Collaboratore dichiara di avere letto ed approvato tutte le parti del presente contratto, con specifico riferimento agli artt. 1,5,6,7

Collaboratore
Dott.ssa Minozzi Ruffini Silvia Maria

Reg. ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 8. AGO. 2016

Reg. n. Fog. n.

IL CONSIGLIERE
(Dott. Andrea Zacchia)